



# STUDIO ZAMBELLO

## CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

**Giuseppe Zambello**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Monica Ortalli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Paolo Cuccu**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Matteo Poli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Alessandro Zambello**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Michela Aliani**  
Dottore Commercialista

**Sara Martinelli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Circolare n. 1/2025

Parma, 16 gennaio 2025

### **Oggetto: Legge di Bilancio 2025: principali novità per i soggetti privati**

Gentilissimi clienti,

come di consueto provvediamo con la presente Circolare di Studio a rappresentarvi sinteticamente il contenuto della Legge n. 207 del 30/12/2024 (cd. “Legge di Bilancio 2025”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al n. 305 del 31/12/2024 e entrata in vigore dal 01/01/2025, rappresentandovi in particolare le principali novità in materia fiscale e previdenziale per i soggetti privati.

Al fine di consentirvi una più agevole lettura delle tematiche di Vostro maggiore interesse, si riporta di seguito l’indice dei punti trattati:

1. Istituzione a regime delle dalla riduzione del numero di scaglioni IRPEF
2. Limitazioni alle detrazioni IRPEF per gli oneri sostenuti dal 01/01/2025
3. Modifiche alla disciplina dei bonus edilizi
4. Modifiche al regime di tassazione delle cripto-attività
5. Modifiche all’agevolazione “prima casa”
6. Istituzione a regime della rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni
7. Riduzione contributiva per i nuovi iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti

#### **1. Istituzione a regime della riduzione del numero degli scaglioni IRPEF**

Con la modifica del comma 1 dell’art. 11 del TUIR viene confermata a regime l’unificazione dei primi due scaglioni IRPEF, pertanto a decorrere dal periodo d’imposta 2024 le aliquote IRPEF saranno definitivamente le seguenti:

- 23% per i primi € 28.000 di reddito
- 35% per il reddito eccedente € 28.000 e fino a € 50.000
- 43% per il reddito eccedente € 50.000.

Tel. 0521.244550 (3 linee r.a.) – Fax: 0521.244551 – E-mail: [studiozambello@alice.it](mailto:studiozambello@alice.it) – Web: [www.studiozambelloparma.com](http://www.studiozambelloparma.com)



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

## **2. Limitazioni alle detrazioni IRPEF per gli oneri sostenuti dal 01/01/2025**

Viene modificato l'art. 16-ter del TUIR prevedendo un tetto massimo delle detrazioni IRPEF fruibili dai contribuenti dichiaranti un reddito complessivo superiore a € 75.000, variabile a seconda del numero di figli a carico.

In particolare, il limite massimo delle spese dalle quali possono scaturire detrazioni fiscali ammonta ad € 14.000 per i contribuenti con reddito superiore ad € 75.000 ma inferiore a € 100.000 e ad € 8.000 per i contribuenti con reddito superiore ad € 100.000. A tale importo devono essere poi applicati i seguenti coefficienti per la determinazione del tetto definitivo di detrazione:

- 0,50 in assenza di figli fiscalmente a carico
- 0,70 in presenza di un figlio fiscalmente a carico
- 0,85 in presenza di due figli fiscalmente a carico
- 1 in presenza di almeno tre figli fiscalmente a carico o di anche solo un figlio disabile fiscalmente a carico.

Pertanto, a titolo esemplificativo, un contribuente con un reddito pari ad Euro 80.000 ed un figlio a carico potrà calcolare le proprie detrazioni fiscali spettanti in dichiarazione dei redditi entro un limite annuo di spesa massimo pari ad Euro 9.800 ( $14.000 \times 0,70$ ), l'ammontare delle detrazioni effettive invece dipenderà naturalmente dalla percentuale prevista dalla normativa di riferimento (es. 50% ristrutturazione edilizia, 65% ecobonus, etc..).

In caso di spese sostenute annualmente eccedenti il massimale sarà quindi opportuno selezionare quelle che danno diritto alla detrazione fiscale maggiore.

Restano comunque esclusi dalle limitazioni di cui sopra le detrazioni IRPEF per spese relative a:

- spese sanitarie
- interessi passivi sui mutui stipulati fino al 31/12/2024 per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della casa principale, nonché quelli sui prestiti o mutui agrari contratti entro tale data;
- premi di assicurazione sulla vita o contro i rischi di morte, infortuni e invalidità permanente relativi a polizze stipulate entro il 31/12/2024.

Inoltre, le quote annue relative a spese sostenute fino al 2024 la cui detrazione è spalmata in più anni non concorrono alla determinazione del tetto massimo di detrazione IRPEF per i periodi d'imposta 2025 e seguenti. Si precisa infine che nulla cambierà per i soggetti che producono un reddito complessivo pari o inferiore a € 75.000.



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

### 3. Modifiche alla disciplina dei bonus edilizi

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotte numerose variazioni e novità in tema di bonus edilizi.

#### A) Bonus casa

La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati dal 01/01/2025 subisce un significativo e graduale depotenziamento soprattutto in relazione ai lavori eseguiti sulle seconde case, come si evince dalla sottostante tabella:

	Spese sostenute nel 2025	Spese sostenute nel 2026-2027
Abitazione principale	50%	36%
Seconda casa	36%	30%

Tutte le suddette aliquote sono da applicare ad un tetto massimo di spesa detraibile pari ad € 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Continuano a dare diritto alla detrazione IRPEF al 50% le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, mentre viene abrogata la detrazione per le spese relative a interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

#### B) Ecobonus e Sismabonus

Anche le aliquote di detrazione fiscale delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica subiscono le stesse modifiche viste per il bonus casa.

Quindi avremo:

	Spese sostenute nel 2025	Spese sostenute nel 2026-2027
Abitazione principale	50%	36%
Seconda casa	36%	30%

Inoltre, dal 01/01/2025, le spese relative a interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili saranno escluse completamente dal beneficio dell'Ecobonus.

#### C) Superbonus



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Viene stabilito che per le spese sostenute nel 2025 il superbonus, la cui aliquota si ricorda essere pari al 65%, spetta soltanto a condizione che alla data del 15/10/2024:

- risulti presentata la CILAS;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che approva l'esecuzione dei lavori;
- risulti presentata l'istanza di acquisizione del titolo abitativo.

Sempre in tema di superbonus, viene concessa la possibilità di spalmare in 10 anni anziché in 4 la detrazione al 110% o al 90% fruita per le spese sostenute nel 2023; a tal fine, il contribuente dovrà emendare la dichiarazione dei redditi relativa al 2023 entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2024.

La maggiore imposta che dovesse emergere dalla dichiarazione integrativa dei redditi 2023 potrà essere versata unitamente al saldo IRPEF 2024 senza applicazione di sanzioni e interessi.

## D) Proroghe

Vengono prorogati:

- limitatamente al 2025 il bonus mobili, consistente in una detrazione del 50% sulle spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, da applicare su un tetto massimo di spesa pari a € 5.000, sostenute in occasione di interventi di ristrutturazione;
- per gli anni dal 2025 al 2027 il credito di imposta per la manutenzione e il restauro degli immobili di interesse storico, riconosciuto in misura pari al 50% delle spese e fino all'importo massimo di € 200.000.

## E) Bonus elettrodomestici

Viene riconosciuto per il periodo d'imposta 2025 un contributo, la cui natura sarà stabilita da un prossimo DM, per l'acquisto di nuovi elettrodomestici al ricorrere dei seguenti due requisiti:

- appartenenza del nuovo elettrodomestico ad una classe energetica non inferiore a B;
- contestuale smaltimento del vecchio elettrodomestico.

Il contributo spetta per un solo elettrodomestico in misura pari al 30% del costo di acquisto per un'agevolazione massima di € 100, elevata a € 200 per i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 25.000.

## 4. Modifiche al regime di tassazione delle crypto-attività

La Legge di Bilancio 2025 prevede un progressivo inasprimento del regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività, seppur in misura meno drastica rispetto alle prime indiscrezioni.

In particolare, le novità introdotte sono le seguenti:



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

- eliminazione della franchigia di detassazione delle plusvalenze di € 2.000 già a decorrere dal periodo di imposta 2025;
- aumento dell'aliquota di imposta sostitutiva dal 26% al 33% a partire dalle plusvalenze realizzate dal 01/01/2026;
- reintroduzione della facoltà di rideterminare il costo fiscale delle cripto-attività possedute al 01/01/2025 mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 18%, da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30/11/2025 o in tre rate annuali di pari importo al tasso d'interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

## **5. Modifiche all'agevolazione prima casa**

Fino al 31/12/2024, chi acquistava un fabbricato abitativo da adibire ad abitazione principale essendo già proprietario al momento del rogito di un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa poteva comunque fruire dei medesimi benefici fiscali se provvedeva ad alienare quest'ultimo entro un anno dalla data dell'atto notarile.

A partire dal 01/01/2025, il termine per cedere il vecchio immobile dopo l'acquisto del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale continuando a godere delle agevolazioni prima casa viene elevato a due anni.

Si ricorda che le agevolazioni prima casa consistono nell'abbattimento:

- dell'IVA al 4% o dell'imposta di registro al 2%, a seconda che l'acquisto sia imponibile IVA o meno;
- dell'imposta sostitutiva sui contratti di mutuo allo 0,5%.

## **6. Istituzione a regime della rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni**

Mediante la modifica dell'art. 5 della L. 448/2001 viene istituita definitivamente a regime la facoltà di rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori del regime d'impresa, la quale permette, ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di detti beni, di assumere quale valore di carico fiscale il valore normale al 1° gennaio in luogo del costo di acquisto.

A tal fine, occorre che entro il 30 novembre dell'anno in cui si vuole effettuare la rivalutazione:

- un professionista abilitato predisponga la perizia giurata di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi l'intero importo dell'imposta sostitutiva, pari al 18% del valore rivalutato, oppure la prima di 3 rate annuali di pari importo in scadenza il 30 novembre di ciascun anno, con applicazione degli interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima.



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Si precisa che nei medesimi termini è possibile rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati assumendo quale valore di carico fiscale la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente, senza necessità della perizia giurata di stima.

## **7. Riduzione contributiva per i nuovi iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti**

Coloro che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni INPS artigiani e commercianti possono beneficiare di una riduzione contributiva del 50% per i primi 36 mesi dall'iscrizione.

Tale agevolazione non è cumulabile con altre disposizioni che prevedono riduzioni contributive, con particolare riferimento all'abbattimento del 35% dei contributi dovuti alle gestioni INPS artigiani e commercianti dagli imprenditori individuali in regime forfetario.

*Restando come sempre a completa disposizione per ogni necessità di confronto e chiarimento, Vi rinnoviamo i nostri migliori auguri per un 2025 ricco di soddisfazioni.*

*Cordiali saluti,*

**Studio Zambello**